

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE
Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali

Richiesta di avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e art. 9 L.R. 12/2010, per la Variante n.1 alle norme tecniche di attuazione del PRG/PS, limitatamente alla disciplina perequativa delle zone di espansione (Trr, Trp), art. 32, comma 4, lett. b) della l.r. 1/2015, del Comune di Trevi

Relazione istruttoria

Premessa

Il comune di Trevi con nota n° 0109533 del 21/05/2024 ha trasmesso l'istanza e la documentazione per espletare la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS sulla proposta relativa alla Variante n.1 alle norme tecniche di attuazione del PRG/PS, limitatamente alla disciplina perequativa delle zone di espansione (Trr, Trp), art. 32, comma 4, lett. b) della l.r. 1/2015, del Comune di Trevi.

Descrizione

La presente proposta di variante urbanistica deriva dalla necessità di allineare la disciplina dei principi perequativi e compensativi previsti negli artt. 6 (Dimensionamento del PRG Parte Strutturale, modalità di attuazione e gestione) e 15 (Ambiti di trasformazione del territorio -TRr e TRp) delle NTA di PRG PS, con quanto in merito stabilito dalla L.R. 1/2015.

La modifica principale, prevede la possibilità che le proprietà interessate al piano attuativo di espansione territoriale relativo alle zone TRr e TRp, possano avvalersi di forme compensative e perequative, alternative alla cessione obbligatoria di un terzo della superficie al Comune, che di fatto ne limita l'attuazione.

Con nota n. 0110866 del 22/05/2024, il Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali, ha trasmesso la documentazione ricevuta a tutti gli Enti e Soggetti con competenze ambientali al fine di acquisire le valutazioni da parte di tali Soggetti sulla necessità o meno di sottoporre a Verifica di assoggettabilità a VAS la proposta relativa alla Variante n.1 alle norme tecniche di attuazione del PRG/PS, limitatamente alla disciplina perequativa delle zone di espansione (Trr, Trp), art. 32, comma 4, lett. b) della l.r. 1/2015, del Comune di Trevi.

Sono stati individuati e invitati ad esprimersi i seguenti Soggetti portatori di competenze ambientali:
Regione Umbria

- Servizio Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio.
- Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo.
- Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica venatoria.
- Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzie delle produzioni e controlli.
- Servizio Energia, Ambiente, Rifiuti.
- Servizio Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale.
- Servizio Risorse Idriche, Acque Pubbliche, Attività estrattive e Bonifiche.

Altri Enti

- Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio dell'Umbria.
- A.R.P.A. Umbria - Direzione Generale.
- Provincia di Perugia.
- A.U.R.I. Umbria.
- Azienda U.S.L. n. 2.
- Agenzia Forestale Regionale Umbra.

Si riportano di seguito i pareri acquisiti.

AFOR Agenzia Regionale Forestale Umbra. Prot. n. 0131845 del 06/06/2024 con il quale si comunica che: *“Premesso che: - a norma della Legge Regionale n° 10/2015 così come modificata dalla L.R. n° 12/2018, questa Agenzia ha assunto, tra le altre, le funzioni di cui alla Legge Regionale 19 Novembre 2001 n° 28 “Testo unico regionale per le foreste”; - con Decreto A.U. n° 241 del 10/08/2020 è stato individuato detto rappresentante unico dell’Agenzia Forestale Regionale deputato a partecipare alle conferenze di servizi convocate dalla Regione nella personale del Dirigente del Servizio Gestione del Territorio e tutela delle risorse naturali o suo delegato; - con Decreto A.U. n° 245 del 04/07/2021, sono state individuate le funzioni di Dirigente Vicario dei sette Servizi dell’Ente con nomina del sottoscritto quale Dirigente Vicario del Servizio Agricoltura Gestione Territorio e Tutela Risorse Naturali e di conseguenza soggetto Rappresentante Unico dell’Agenzia Forestale Regionale deputato a partecipare alle conferenze dei Servizi convocate dalla Regione.*

VISTA l’istruttoria di seguito riportata eseguita dagli uffici e rimessa dal Responsabile del Procedimento di questo Servizio: -Ai fini della presente istruttoria si applicano le seguenti normative: - la L.R. 28/01 “Testo unico per le foreste” e s.m.i., ed il Regolamento d’attuazione n° 7/2002 s.m.i.; È stata analizzata la documentazione presente sul portale di cui la Regione Umbria, ha fornito l’indirizzo nella nota avente prot. n. 2024-0110866 del 22/05/2024 recepita al prot. n. 29563 del 23/05/2024.

Si osserva che la variante al PRG P.S. del Comune di Trevi è riferita alle zone di espansione e prevede che venga applicato il principio perequativo con cessione gratuita al Comune di un terzo della superficie prevista dalla trasformazione o equivalente in valore immobiliare è comunque possibile ipotizzare altre forme compensative in sostituzione della cessione di aree, da valutarsi nei singoli interventi attuativi, anche in funzione delle dimensioni delle aree oggetto di trasformazione; quindi prevede dunque la possibilità che le proprietà interessate al piano attuativo di espansione territoriale, possano avvalersi di forma compensative e perequative, alternative alla cessione obbligatoria di un terzo della superficie al Comune, secondo le formule previste dalla l.r. 1/2015. “La variante dunque non modifica le previsioni e le zonizzazioni generali dello strumento urbanistico, non grava il territorio di alcun nuovo carico urbanistico, non prevede ulteriore consumo di suolo, non varia gli standards pubblici, non risulta in contrasto con la normativa regionale di settore, non è in contrasto con il PUT o con il PTCP, non riguarda interventi da sottoporre a procedura di V.I.A., né interessa ambiti delimitati a classificati dal PRG come siti di importanza comunitaria S.I.C”. Ciò premesso e precisato, ai soli fini delle strette competenze, sugli aspetti necessari alla emanazione del parere per quanto in esame, che sono normate ai sensi della L.R. 28/01 s.m.i. “Testo unico regionale per le foreste” e del suo Regolamento attuativo n. 7/2002 s.m.i., SI PROPONE: di rilasciare il seguente PARERE: di ritenere che la variante al PRG Parte Strutturale del Comune di Trevi di cui all’oggetto non debba essere soggetto a VAS, perché si reputa di impatto non significativo sull’ambiente se effettuata nel rispetto delle vigenti normative. Senza prescrizione alcuna. Fatti salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti operanti nel settore.

L’Agenzia Forestale Regionale, attraverso il proprio Servizio “Tutela del Territorio e Risorse Naturali”, che qui si sottoscrive nella persona del rispettivo Dirigente, in base alle normative, alle motivazioni e alla proposta di PARERE contenuti nella su riporta ISTRUTTORIA, Rilascia il seguente PARERE:

di ritenere che la variante parziale semplificata al PRG Parte Strutturale del Comune di Trevi di cui all’oggetto non debba essere soggetto a VAS, perché si reputa di impatto non significativo sull’ambiente se effettuata nel rispetto delle vigenti normative. Senza prescrizione alcuna. Fatti salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti operanti nel settore”.

AURI Umbria. Prot. n.0138146 del 13/06/2024 con il quale si comunica che: *“In data 23/05/2024 veniva acquisita al prot. 5318 della scrivente AURI la comunicazione della Regione Umbria con la quale veniva richiesto il parere di competenza in riferimento alla pratica in oggetto. Con nota prot. 5496 del 28/05/2024 la documentazione di cui sopra veniva trasmessa alla VUS SpA al fine dell’espressione del proprio parere. In seguito all’istruttoria tecnica effettuata dal Gestore del S.I.I. Valle Umbra Servizi SpA sulla base della documentazione disponibile e trasmessa con nota prot. 7896 del 07/06/2024 risulta quanto segue:*

- non si riscontrano problematiche al riguardo;*
- si evidenzia la necessità sottoporre ad ulteriore esame i successivi adeguamenti al PRG – Parte operativa al fine di valutare eventuali interessamenti nella pianificazione/gestione dei servizi. Ciò*

premessi, per quanto di competenza, si comunica che: non si ravvisa alcun impatto significativo del PIANO/PROGRAMMA in oggetto sulle attività e sulle infrastrutture di competenza della scrivente AURI.

Si invita il soggetto proponente a sottoporre ad ulteriore esame i successivi adeguamenti al PRG – Parte operativa al fine di valutare eventuali interessamenti nella pianificazione/gestione dei servizi”.

SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio.

Prot. n. 0138175 del 13/06/2024 con il quale si comunica che: “Vista la nota protocollo regionale n. 110866 del 22/05/2024 con la quale il Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali della Regione Umbria ha indetto la conferenza di servizi semplificata finalizzata ad ottenere le valutazioni e i pareri di competenza per la procedura in oggetto.

Preso atto di quanto dichiarato nella documentazione resa disponibile tramite accesso al link indicato nella nota regionale sopra richiamata.

Tenuto conto che la presente procedura è riferita ad una variante alle NTA del P.R.G. Parte Strutturale del Comune di Trevi. Nello specifico è proposta ai sensi della procedura di cui all’art. 32 comma 4 lett. b) della L.R. 1/2015, limitatamente alla disciplina perequativa delle zone di espansione (TRr, TRp).

Si trasmette di seguito il parere di competenza dello scrivente Servizio, redatto a cura della Sezione “Urbanistica” e della Sezione “Qualità del paesaggio regionale”.

Parere della Sezione Urbanistica

Per quanto dichiarato nella documentazione trasmessa, la presente proposta di variante urbanistica deriva dalla necessità di allineare la disciplina dei principi perequativi e compensativi previsti negli artt. 6 (Dimensionamento del PRG Parte Strutturale, modalità di attuazione e gestione) e 15 (Ambiti di trasformazione del territorio -TRr e TRp) delle NTA di PRG PS, con quanto in merito stabilito dalla L.R. 1/2015. La modifica principale, per come dichiarato, prevede la possibilità che le proprietà interessate al piano attuativo di espansione territoriale relativo alle zone TRr e TRp, possano avvalersi di forme compensative e perequative, alternative alla cessione obbligatoria di un terzo della superficie al Comune, che di fatto ne limita l’attuazione. Viene dichiarato che la variante non modifica le previsioni e le zonizzazioni generali dello strumento urbanistico, non grava il territorio di alcun nuovo carico urbanistico, non prevede ulteriore consumo di suolo, non varia gli standards pubblici, non risulta in contrasto con la normativa regionale di settore, non è in contrasto con il PUT o con il PTCP, non riguarda interventi da sottoporre a procedura di V.I.A., né interessa ambiti delimitati e classificati dal PRG come siti di importanza comunitaria S.I.C. Per quanto sopra riportato si prescrive che i principi di perequazione, compensazione e premialità previsti nella proposta di variante urbanistica, dovranno essere attuati in conformità a quanto stabilito al Titolo II Capo V Sezione I della L.R. 1/2015.

Parere della Sezione Qualità del paesaggio regionale.

La proposta di Variante è stata presentata ai sensi dell’art. 32, comma 4, lett. b) della l.r. 1/2015, è una variante alle norme tecniche di attuazione del PRG/PS del Comune di Trevi, limitatamente alla disciplina perequativa delle zone di espansione (TRr, TRp). Nello Stralcio NTA del P.R.G./P.S. sono stati modificati gli articoli: all’Art. 6 Dimensionamento del PRG Parte Strutturale, modalità di attuazione e gestione e Art. 15 Ambiti di trasformazione del territorio (TRr e TRp) Nel Rapporto Preliminare Ambientale si dichiara che: La proposta di modifica alle NTA riguarda la disciplina attuativa delle zone TRr - AREE AGRICOLE PRENOTATE PER I NUOVI INSEDIAMENTI PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI e TRp -AREE AGRICOLE PRENOTATE PER I NUOVI INSEDIAMENTI PREVALENTEMENTE PRODUTTIVI. Le modifiche riguardano in tal modo:” ampliamenti di contesti già edificati realizzando un addensamento dell’edificato e mantenendo al contempo aree libere di cesura tra l’edificato; in altri casi vanno a realizzare un fronte lungo la viabilità esistente. Nessuna area di espansione è collocata in zone sensibili o vulnerabili quali: il Centro storico di Trevi, le Zone Ai (Aa, Ab) aree e agli insediamenti di valore storico culturale e paesaggistico di cui all’art. 11 delle NTA della Parte Strutturale (CUa) e corrispondenti ai beni di cui all’art. 96, lett. h) della l.r. 1/2015, la zona di valorizzazione archeologica dell’ambito di Pietrarossa, i vincoli paesaggistici e le zone SIC”. Pertanto per quanto riguarda la sostenibilità territoriale e paesaggistica, preso atto di quanto sopra dichiarato e da quanto verificato nella documentazione presentata, va considerato il valore paesaggistico di rilievo del contesto rappresentato dal paesaggio rurale della fascia collinare olivata, che non risulta comunque sottoposto a tutela

paesaggistica ai sensi della terza parte del Dlgs 42/2004, ma si ritiene che le modifiche proposte siano sostenibili con i valori espressi da tale contesto”.

ARPA Umbria. Prot. n.0138417 del 13/06/2024 con il quale si comunica che: “Con riferimento al procedimento in oggetto, valutata la documentazione ricevuta, la scrivente Agenzia, per le materie ambientali di propria competenza, non ritiene necessario assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica le azioni collegate all’attuazione della variante descritta in quanto le stesse non producono impatti ambientali stimabili significativi”.

SERVIZIO Rischio Idrogeologico, Idraulico, Sismico, Difesa Del Suolo, Sezione difesa e gestione idraulica. Prot.n.0144318 del 21/06/2024. “Con la presente si comunica che, per quanto riguarda le materie di competenza del Servizio, **NON SI RILEVANO** criticità specifiche inerenti il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS pur essendo necessario attenersi alle prescrizioni e condizioni riportate nei Rapporti Istruttori allegati.

Sezione geologia

La Variante in oggetto è riferita alle modifiche delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PRG e PS, limitatamente alla disciplina perequativa delle zone residenziali in espansione. La variante è relativa a delle modifiche di alcuni articoli del NTA: - Non sono previsti nuovi progetti; - Non comporta variazioni al consumo di suolo; - Restano immutate le dotazioni territoriale e funzionali. Si ritiene che la Variante n.1 al PRG – P.S. del Comune di Trevi, non necessiti di essere sottoposta alla procedura di Assoggettabilità a VAS.

Sezione difesa e Gestione idraulica

Con riferimento all’intervento in oggetto, si rappresenta quanto segue: Ai sensi del R.D. 523/1904, per quanto attiene all’intervento proposto, nulla osta alla realizzazione del progetto definitivo, alle seguenti prescrizioni e condizioni:

1. Date le modifiche dell’uso del suolo previste, ai fini dello smaltimento delle acque di pioggia dovrà essere garantita l’invarianza idraulica. Per le future opere da realizzare, come parcheggi e marciapiedi, si consiglia l’utilizzo di materiali drenanti per ridurre l’apporto di acqua da smaltire;
2. Nel caso di vicinanza ad un corso d’acqua demaniale, la realizzazione di opere ed immobili, dovrà rispettare quanto riportato nel R.D. n. 523/1904 in particolar modo l’art. 96 lettera f) che vieta “le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri 10 per le fabbriche e per gli scavi”.

Sezione Pianificazione Dell’Assetto Idraulico.

Localizzazione e descrizione dell’intervento La vigente disciplina del PRG Strutturale riferita alle zone di espansione - TRr e TRp - Ambiti di trasformazione del territorio, prevede che negli ambiti TR debba essere applicato il principio perequativo il quale stabilisce che le proprietà interessate cedano gratuitamente al Comune almeno un terzo della superficie utilizzabile prevista dalla trasformazione urbanistica o un equivalente valore immobiliare, anche in sito remoto, purché consono alle finalità sociali e infrastrutturali sottese al principio compensativo. Rispetto a questa previsione, pur mantenendo il principio perequativo, ovvero l’attribuzione e cessione di quantità edificatorie, finalizzate a realizzare un’equa distribuzione dei costi e dei benefici prodotti dalla pianificazione e ad assicurare al Comune le aree necessarie allo sviluppo delle dotazioni territoriali e funzionali e delle infrastrutture senza ricorso all’esproprio, è possibile ipotizzare altre forme compensative in sostituzione della cessione di aree, da valutarsi nei singoli interventi attuativi, anche in funzione delle dimensioni delle aree oggetto di trasformazione. La modifica proposta prevede dunque la possibilità che le proprietà interessate al piano attuativo di espansione territoriale, possano avvalersi di forme compensative e perequative, alternative alla cessione obbligatoria di un terzo della superficie al Comune, secondo le formule previste dalla l.r. 1/2015. La variante dunque non modifica le previsioni e le zonizzazioni generali dello strumento urbanistico, non grava il territorio di alcun nuovo carico urbanistico, non prevede ulteriore consumo di suolo, non varia gli standards pubblici, non risulta in contrasto con la normativa regionale di settore, non è in contrasto con il PUT o con il PTCP, non riguarda interventi da sottoporre a procedura di V.I.A., né interessa ambiti delimitati a classificati dal PRG come siti di importanza comunitaria S.I.C. Disciplina P.A.I.. Dall’analisi della cartografia tematica emerge che l’area posta a Nord della Tavola rappresentativa in loc. Cannaiola oggetto della variante risulta essere parzialmente interferente con la fascia A, B e C delle aree perimetrate dal Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) (cfr. Tav. PB

26). *Compatibilità dell'intervento rispetto al contesto idraulico Considerato che la variante in esame non comporta alcun nuovo carico urbanistico e non prevede ulteriore consumo di suolo, si ritiene che non sussistono elementi ostativi per la variante in esame ai sensi delle N.T.A. del P.A.I..*

Tuttavia per quanto concerne l'area posta a nord della tavola rappresentativa della Loc. Cannaiola, riportata nel rapporto preliminare trasmesso si ricorda che gli interventi previsti devono essere ammissibili ai sensi delle N.T.A. del P.A.I.. Parere ai fini idraulici Stante ciò si ritiene che non sussistono elementi ostativi per la variante in esame ai sensi delle N.T.A. del P.A.I.. Tuttavia per quanto concerne l'area posta a nord della tavola rappresentativa della Loc. Cannaiola, riportata nel rapporto preliminare trasmesso, ricadente parzialmente in fascia A e B del P.A.I., si ricorda che gli interventi previsti devono essere ammissibili ai sensi delle N.T.A. del P.A.I.. Si fa presente infine che non si rilevano criticità specifiche inerenti il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS”.

SERVIZIO Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica - venatoria. Prot.n.0154316 del 02/07/2024. *“Esaminata la documentazione trasmessa di cui all'oggetto, acquisita agli atti con prot.n. 110866-2020, ai sensi del D.P.R. 357/1997 s.m.i., della D.G.R.1274/2008 s.m.i. e della L.R. 1/2015, si esprime parere favorevole alla variante alle NTA del P.R.G./P.S. del Comune di Trevi nel rispetto integrale di quanto previsto dalle Misure di Conservazione del Piano di Gestione del sito Natura 2000 ZSC IT5210047 “Monti Serano - Brunette”, ricadente in parte all'interno del Comune di Trevi, approvato con DGR n.378 del 11/04/2012 e dalla Rete Ecologica Regionale Umbra (RERU) di cui alla DGR n.2003/2005”.*

CONCLUSIONI ISTRUTTORIE

Ai sensi dell'art. 12 c.3 del D.Lgs 152/06, sulla base degli elementi di cui all'Allegato I alla Parte Seconda – *Criteria per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12* – si evidenzia che:

- la Variante non stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, e non influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- non sono stati riscontrati problemi ambientali pertinenti alla Variante;
- il variante non risulta rilevante ai fini dell'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente;
- non sono stati rilevati elementi relativi a possibili impatti nell'ambiente e/o nelle aree che possono essere interessate dalla Variante in riferimento specificatamente a:
 - probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
 - carattere cumulativo degli impatti;
 - natura transfrontaliera degli impatti;
 - rischi per la salute umana o per l'ambiente;
 - entità ed estensione nello spazio degli impatti;
 - valore e vulnerabilità dell'area interessata:
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
 - impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Per tutto quanto rilevato, con riferimento al contenuto dei pareri pervenuti è possibile evidenziare che la variante non modifica le previsioni e le zonizzazioni generali dello strumento urbanistico, non grava il territorio di alcun nuovo carico urbanistico, non prevede ulteriore consumo di suolo, non varia gli standards pubblici, non risulta in contrasto con la normativa regionale di settore, non è in contrasto con il PUT o con il PTCP, non riguarda interventi da sottoporre a procedura di V.I.A., né interessa ambiti delimitati a classificati dal PRG come siti di importanza comunitaria S.I.C., per cui non è necessario che la proposta di Variante, sia sottoposta alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Ai fini della pertinenza della Variante per l'integrazione delle considerazioni ambientali e al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile il comune dovrà tenere conto degli obiettivi previsti dalla **Strategia Regionale di Sviluppo sostenibile di cui alla DGR n. 174/2023.**

Dato atto che il procedimento è stato concluso nei termini di cui all'art. 12 del D. Lgs. 152/2006; Atteso che nei confronti dei sottoscrittori del presente Atto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Si dovranno osservare, nelle successive fasi progettuali, ai sensi del comma 3 bis dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006, le seguenti raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente:

Aspetti naturalistici

- si dovrà rispettare integralmente quanto previsto dalle Misure di Conservazione del Piano di Gestione del sito Natura 2000 ZSC IT5210047 "Monti Serano - Brunette", ricadente in parte all'interno del Comune di Trevi, approvato con DGR n.378 del 11/04/2012 e dalla Rete Ecologica Regionale Umbra (RERU) di cui alla DGR n.2003/2005.

Aspetti Urbanistici

- i principi di perequazione, compensazione e premialità previsti nella proposta di variante urbanistica, dovranno essere attuati in conformità a quanto stabilito al Titolo II Capo V Sezione I della L.R. 1/2015.

Aspetti idrici

- si evidenzia la necessità sottoporre ad ulteriore esame i successivi adeguamenti al PRG Parte operativa al fine di valutare eventuali interessamenti nella pianificazione/gestione dei servizi idrici.

Aspetti idrogeologici

- per quanto concerne l'area posta a Nord della Tavola rappresentativa della Loc. Cannaiola, oggetto della variante parzialmente interferente con la fascia A, B e C delle aree perimetrate dal Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) (cfr. Tav. PB 26). si ricorda che gli interventi previsti devono essere ammissibili ai sensi delle N.T.A. del P.A.I.;
- date le modifiche dell'uso del suolo previste, ai fini dello smaltimento delle acque di pioggia dovrà essere garantita l'invarianza idraulica;
- per le future opere da realizzare, come parcheggi e marciapiedi, si consiglia l'utilizzo di materiali drenanti per ridurre l'apporto di acqua da smaltire;
- nel caso di vicinanza ad un corso d'acqua demaniale, la realizzazione di opere ed immobili, dovrà rispettare quanto riportato nel R.D. n. 523/1904 in particolar modo l'art. 96 lettera f) che vieta "le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri 10 per le fabbriche e per gli scavi.

Terni, 02/07/2024

L'istruttore Graziano Caponi